

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 287/2022

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il secondo PI, comune Roverè Veronese (VR).

Pratica n. 5115

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dalla dott. biol. Paola Modena, per conto del comune di Roverè Veronese, trasmessa con note acquisite al prot. reg. n. 519134 del 09.11.2022 e n. 476170 del 12.10.2022, a seguito delle richieste di integrazioni alla documentazione di cui alle note n. 334720, n. 334840 e n. 334864 del 29.07.2022;

PRESO ATTO e RICONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione tuttavia è solo parzialmente conforme con quanto previsto dalla disciplina regionale;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che il Piano in argomento consiste nelle seguenti tipologie di modifica: modifica ZTO (punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10, 6.1, 6.2, 7.2, 7.5), inserimento nuova ZTO o porzioni ex novo di ZTO (punti 1.2, 2.2, 4.5, 5.5, 5.9, 6.2, 7.3, 7.4), eliminazione o modifica di accordi (punti 1.3, 3.2, 4.6), inserimento attività produttiva (punti 4.1, 4.2, 6.3), inserita una nuova zona Fb16 (punto 4.3), inserimento di una nuova porzione di B/38a (punto 5.6), trasformazione di una porzione di verde privato in ZTO (punto 7.1) e trasformazione di una porzione di E2 e di E3 in B/57 (punto 7.6);

PRESO ATTO che le modifiche denominate "Territorio Aperto" riguardano l'istituzione di nuove zone residenziali (punto terr. ap. 1.1 e terr. ap. 1.2) e che sono stati identificati edifici non più funzionali al fondo (dal n. 2 al n. 13);

PRESO ATTO che la modifica dei vincoli riguarda l'inserimento di una fascia di rispetto Idrografia – Fasce di rispetto (servitù idraulica) normata ai sensi dell'art. 22 delle NTO "Idrografia Pubblica/Servitù Idraulica (RD n.368 e 523 /1904) - Fasce di tutela idraulica LR n.11/2004 art. 41";

ATTESO che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, del suolo e dell'illuminazione;

PRESO ATTO e RICONTRATO che gli ambiti puntuali del Piano in argomento non ricadono all'interno della Rete NATURA 2000, ancorché all'interno del territorio comunale sia presente il sito ZSC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che non è stata riconosciuta una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 2816/2009) e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

ATTESO che l'attuazione della variante in argomento, in aree in cui è ravvisabile un'incongruenza con la precitata vigente cartografia degli habitat di interesse comunitario, può conseguire solamente a seguito del soddisfacimento degli adempimenti cartografici previsti ai sensi della predetta nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio;

CONSIDERATO che negli ambiti complessivi del Piano in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) ", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) ", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) ", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) ", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi ", "12111 - Complessi agro-industriali ", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri) ", "12190 - Scuole ", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro) ", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi ", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti ", "22200 - Frutteti ", "22400 - Altre colture permanenti ", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione ", "31100 - Bosco di latifoglie ", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici ", "31134 - Castagneto dei suoli xerici ", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica ", "31146 - Faggeta submontana con ostria ", "31183 - Orno-ostrieto tipico ", "32211 - Arbusteto" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypridium calceolus*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'istanza in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di

illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

- CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);
- CONSIDERATO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini);
- CONSIDERATO quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche Operative rispetto all'area della rete Natura 2000 presente nel territorio comunale (art. 25 "ZSC/ZPS IT 3210040 Monti Lessini – Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine") e agli interventi a tutela degli elementi della rete ecologica (art. 33 "Invarianti di natura ambientale", art. 33.1 "Area nucleo", art. 33.2 "Aree di connessione naturalistica (Buffer zone)", art. 33.3 "Aree di connessione naturalistica (Barriere infrastrutturali)");
- CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, con riferimento agli art. 25 "ZSC/ZPS IT 3210040 Monti Lessini – Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e art. 33 "Invarianti di natura ambientale" delle vigenti NTO, sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute;
- CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
- CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano avviati contestualmente con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;
- PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla

base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017

e

DICHIARARE

per il secondo Piano degli Interventi, comune Roverè Veronese (VR), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini): *Cypripedium calceolus*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati contestualmente con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
4. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Roverè Veronese, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 30/11/2022

 P.O. Coordinamento Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott.ssa Cristina Toniolo